



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Ufficio di Presidenza

N.P.G.- Piazza Porzio- lotto I- 3° piano

Tel. 081 223 2027- 26-25 Fax 081 223 2035

E-Mail "presidenza.ca.napoli@giustizia.it"

N. 350/11 GAB


Napoli 2/12/2011

OGGETTO: Trasmissione decreto 451/11 - Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile davanti alle Corti d'Appello - art. 26 L. 12 novembre 2011 n. 183

AI SIGG. PRESIDENTI
DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DEL
DISTRETTO

Trasmetto per opportuna conoscenza copia del decreto n. 451 del 2.12.2011, confidando nella collaborazione dell'Avvocatura per la più ampia osservanza della normativa in oggetto.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE





CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

UFFICIO DI PRESIDENZA

DECRETO n. 451/11

IL PRESIDENTE

Considerato che l'art.26 della legge 12 novembre 2011 n.183 (in G.U.n.265 del 14 novembre 2011) nel prevedere misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile tanto davanti alle Corti d'Appello quanto davanti alla Corte di Cassazione ha stabilito che dall'1 gennaio 2012 (v.art.36 della legge)

- comma 1. *Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle Corti di Appello da oltre due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.*

- comma 2. *Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso di cui al comma 1.*

- comma 3. *Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.*

Ritenuto che la finalità della norma va chiaramente ricercata nell'intento di ridurre il contenzioso civile con particolare riguardo ai procedimenti di più risalente iscrizione, come risulta evidente, per quel che concerne il contenzioso davanti alle Corti d'Appello, dal fatto che esso è individuato con il dato cronologico costituito dalla pendenza da **oltre due anni prima della data di entrata in vigore della legge**, e dunque da epoca precedente al 31 dicembre 2009;

Ritenuto ancora che detta norma deve essere interpretata nel senso di favorire la definizione delle procedure di remota iscrizione senza che possa rivelarsi ulteriore fonte di ritardi ingiustificati;

Considerato peraltro che la norma, destinata ad impegnare i servizi di cancelleria in un notevole lavoro addizionale, cade in una situazione di notoria criticità delle risorse e delle strutture amministrative della Corte, impoverite dalla

crescente carenza di personale e che, alla data del 31.12.2009, registra 14.000 procedimenti civili, avendo la sua massima espansione nel settore del lavoro e della previdenza, gravato da una pendenza di affari iscritti anteriormente al 31.12.2009, di oltre 30.000 procedimenti;

che pertanto occorre che l'esecuzione degli adempimenti da essa previsti sia regolata in modo che, senza pregiudicarne le finalità, si tenga conto delle oggettive difficoltà dei servizi, e della necessità di evitare che, in sede applicativa, si abbia una stasi del processo che infirmerebbe il principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio vanificando i pronostici del piano di smaltimento dell'ufficio di cui all'art.37 della legge n.185 del 17 luglio 2011;

Considerato che l'imminenza della data di entrata in vigore dell'art.26 cit. impone l'adozione di urgenti misure organizzative, tanto dell'attività delle sezioni civili della Corte, quanto del settore del lavoro e della previdenza;

Sentiti i presidenti delle sezioni civili e del lavoro, del dirigente e dei funzionari dei relativi settori e letti i contributi dei presidenti della sez. lavoro e delle sez. ni 1 e 1bis;

DISPONE

SETTORE CIVILE

Premesso che l'art.26 si applica esclusivamente alle cause pendenti "*da oltre due anni prima del 31 dicembre 2009*" al fine di evitare che l'applicazione della norma generi il rinvio delle cause chiamate alle udienze dei **primi mesi del 2012** (dovuto alla necessità di concedere alle parti i sei mesi previsti per l'istanza di trattazione) le Cancellerie provvederanno ad avvisare immediatamente le parti, con ogni mezzo, anche informatico, della necessità dell'istanza di trattazione.

In ogni caso le Cancellerie, prima dell'udienza, o i presidenti in udienza, (quando venga richiesto il passaggio in decisione) procureranno di acquisire alla causa la eventuale dichiarazione di persistenza dell'interesse alla decisione (all'occorrenza facendo carico alle parti di produrle in cancelleria nel primo termine di cui all'art.190 c.p.c. e rappresentando loro che, in mancanza la causa sarà rimessa sul ruolo) e, raccolta l'istanza, definiranno la procedura.

Qualora ciò non sia possibile e occorra rinviare la causa per ragioni processuali il presidente con ordinanza contestuale inviterà le parti (o la parte) presenti all'udienza al deposito delle istanze, evitando che sia la Cancelleria a farlo: diversamente (v.co.l.,art.26) sarà la Cancelleria a dare notizia alle parti costituite dell'onere di presentare l'istanza;

Resta inteso che sarà compito dei presidenti di sezione modulare, d'intesa con le cancellerie, le attività e i tempi delle comunicazioni alle parti, ed evitare che i

possibili "vuoti" lasciati nei ruoli d'udienza dalle cause che dovranno essere rinviate in attesa dell'istanza di trattazione delle parti, siano colmati con la fissazione di cause "nuove" (cioè successive al 31.12.2009).

Le Cancellerie, nell'inviare le comunicazioni alle parti, avranno sempre cura di privilegiare la maggiore risalenza della data di iscrizione del giudizio e di **annotare sulla copertina del fascicolo, o in altro agevole modo, la data di ricezione della comunicazione dell'avviso alle parti.**

SETTORE LAVORO

- Procedimenti ante 2009, per i quali, alla data di comunicazione del presente decreto, sia stato già comunicato il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 435 cpc e procedimenti in corso di trattazione:

qualora le cause siano già pronte per la decisione e le parti la sollecitino occorrerà che sia acquisita, prima o all'udienza di discussione, la dichiarazione di persistenza dell'interesse a tale trattazione.

qualora, invece, la causa si debba rinviare, nel verbale di udienza si provvederà a sollecitare le parti costituite alla presentazione della prescritta istanza di trattazione (sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito il mandato e autentica) che dovrà essere depositata in Cancelleria preferibilmente prima della data dell'udienza o, consentendolo il presidente, all'udienza stessa. Parimenti, sarà compito della Cancelleria, in caso di rinvio dettato da esigenze processuali (es: art. 348, 309, 331, 291 c.p.c.) integrare le relative comunicazioni con gli avvisi predetti.

- Procedimenti ante 2009 per i quali non sia stata ancora comunicato il decreto ex art. 435 cpc:

la Cancelleria, nel predisporre la comunicazione del decreto provvederà ad allegare al decreto anche la predetta comunicazione ex art. 26 cit. avendo cura di annotare, in caso di ritiro delle copie per la notifica, la data e gli estremi identificativi del delegato al ritiro e copia della delega scritta.

La Cancelleria inserirà dette comunicazioni nel fascicolo d'ufficio segnalando direttamente al Presidente l'inutile decorso del termine semestrale per i procedimenti di futura trattazione mentre per quelli già pendenti sarà cura del Relatore riferire circa la ricorrenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto presidenziale di estinzione.

Manda alle Cancellerie per i necessari adempimenti e perché assicurino la più ampia diffusione della modulistica approntata per agevolare l'osservanza della normativa.

Napoli, 2 dicembre 2011

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Antonio Buonajuto

